

---

## 10- Responsabilità e sanzioni

A fronte dei compiti attribuiti al responsabile ed ai referenti e dirigenti chiamati a cooperare con lui, la legge 190 /2012 prevede consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

### ART. 1, CO. 8

Configura una **responsabilità dirigenziale** per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che *"La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."*

La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

### ART. 1, CO. 12

Prevede una più generale forma di **responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa** che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi la contemporanea sussistenza di due espresse circostanze:

- a) *di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*
- b) *di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano."*

### ART. 1, CO. 13

*"La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi."*

### ART. 1, CO. 14

Disciplina un'ulteriore fattispecie di illecito **per responsabilità dirigenziale** ai sensi dell'art. 21 che sussiste *"in caso di ripetute violazioni del piano"*, nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare *"per omesso controllo"*.

### ART. 1, CO. 62

*(la legge n. 190/12 introduce una presunzione per la quantificazione del danno all'immagine, calcolato in maniera proporzionale alla somma illegittimamente percepita).*

All'articolo **1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20**, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

*«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.*

*1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale».*